



Repertorio n. 37.655

Raccolta n. 9.342

VERBALE DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA
"Fondazione di partecipazione CER Bassa Modenese"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno nove aprile, alle ore dodici e
quindici

9 aprile 2026

In Camposanto, via Baracca 11

Davanti a me Dott.ssa Fiammetta Costa, Notaio in Bologna, iscritta
nel Collegio Notarile di Bologna

sono presenti i signori:

- **Giacomo Vincenzi**, nato a Modena (MO) il 27 febbraio 1985, c.f.
VNC GCM 85B27 F257W, domiciliato per la carica presso la sede;

- **il "Comune di Camposanto"**, con sede in Camposanto, via Baracca
11, avente C.F. 82000370369, rappresentato dalla Sindaca pro
tempore **ZANIBONI MONJA**, nata a Mirandola il 7 gennaio 1975
domiciliata presso la Sede municipale del Comune stesso,
autorizzato al presente atto con Delibera di Consiglio Comunale
n.60 in data 30 dicembre 2025 esecutiva ai sensi di legge;

- **il "Comune di San Felice sul Panaro"**, con sede in San Felice sul
Panaro, Via Mazzini 13, sede provvisoria Piazza Italia 100, avente
C.F. 00668130362 rappresentato dal Sindaco pro tempore **GOLDONI**
MICHELE, nato a Modena il 21 marzo 1971, domiciliato presso la
Sede municipale del Comune stesso, autorizzato al presente atto con
Delibera di Consiglio Comunale n.9 in data 26 febbraio 2026
esecutiva ai sensi di legge;

- **il "Comune di Medolla"**, con sede in Medolla, Piazza della
Repubblica 1, avente C.F. 00263540361, rappresentato dal
Vicesindaco pro tempore **BONFATTI STEFANO**, nato a Mirandola
il 15 dicembre 1970, domiciliato presso la Sede municipale del
Comune stesso, autorizzato al presente atto con Delibera di
Consiglio Comunale n.3 in data 20 gennaio 2026 esecutiva ai sensi di
legge.

Comparenti della cui identità personale io notaio sono certo.

Il comparente Vincenzi Giacomo, dichiarando di agire quale
Presidente della Fondazione a partecipazione aperta denominata

"Fondazione di partecipazione CER Bassa Modenese", con sede in
Camposanto, via Baracca 11, avente codice fiscale 90053970365
Iscritta al registro regionale delle fondazioni ed associazioni con DD
26752 del 6 dicembre 2024, costituita con mio rogito in data 21
ottobre 2024 rep. 31448/8287 registrato a Bologna il 28 ottobre 2024
n. 48631 e mi richiede di redigere il verbale di assemblea dei soci di
detta Fondazione.

Io Notaio aderendo alla richiesta fattami, do atto che l'assemblea si
svolge come segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea lo stesso comparente Vincenzi
Giacomo, il quale



FIAMMETTA COSTA
N O T A I O
Via Saragozza, 81 - 40135
BOLOGNA

REGISTRATO A BOLOGNA
UFFICIO
DELLE ENTRATE

il 09/04/2026

n° 16575

serie 1T

euro 245,00

Il Direttore f.to

dichiara che:

- è qui riunita l'assemblea, a seguito di formale convocazione, ai sensi del vigente statuto, in prima convocazione;
- sono presenti i tre Comuni Fondatori Comune di Camposanto, Comune di Medolla e Comune di San Felice sul Panaro aventi diritto di voto;
- per il Consiglio di Indirizzo è presente il presidente Vincenzi Giacomo;
- pertanto, l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Modifica statuto della Fondazione.

A questo punto il Presidente passa alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno e comunica all'Assemblea che il Consiglio di Indirizzo, nella seduta del 18 dicembre 2025 ha valutato positivamente la possibilità di apportare alcune modifiche allo statuto della Fondazione alla luce di esigenze sopravvenute nonché dell'interesse di altri Comuni aventi i requisiti statutari, di entrare a far parte della Fondazione.

A tale scopo il Consiglio di Indirizzo ha avviato le opportune verifiche tecniche procedendo, in particolare a far approvare il testo di statuto presso gli organi deliberanti dei Comuni Fondatori.

Espone quindi le modifiche salienti e dà atto che le stesse dovranno essere oggetto di validazione in sede regionale per l'adeguamento documentale dell'Ente.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal presidente, dopo ampia ed attenta discussione, mediante voto espresso per alzata di mano da ciascuno degli aventi diritto.

Nessuno interviene, e all'unanimità

DELIBERA

- di approvare le modifiche statutarie proposte dal Presidente;
- di conferire ampio mandato al Consiglio di Indirizzo ed al suo Presidente per dare piena esecuzione alla presente deliberazione nei termini di legge con delega al Presidente ad eventualmente apportare al vigente statuto le modifiche non sostanziali che venissero richieste.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore tredici.

Il comparante mi consegna il testo di statuto con evidenziate le variazioni apportate tale documento si allega al presente verbale sotto la lettera A), omessane da me notaio la lettura per volontà di comparanti

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla Fondazione.

Io notaio dell'atto ho dato lettura ai comparanti che lo approvano e confermano.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su tre

fogli per due pagine e fin qui della terza.

Sottoscritto alle ore tredici.

F.ti Monja Zaniboni - Stefano Bonfatti - Goldoni Michele - Giacomo
Vincenzi - FIAMMETTA COSTA NOTAIO

ALLEGATO "A" AL REP. N. 37655/9342

STATUTO DELLA "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER BASSA MODENESE"

PARTE I

COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 - Costituzione - denominazione

1. È costituita per iniziativa dei Fondatori Promotori, Comune di Camposanto, Comune di Medolla e Comune di San Felice sul Panaro, la "Fondazione di partecipazione CER Bassa Modenese", (di seguito indicata come Fondazione), avente finalità di pubblica utilità per la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio, l'autosufficienza energetica, come meglio precisato ai successivi articoli 3, 4 e 5 del presente Statuto.
2. La Fondazione persegue finalità di pubblica utilità e non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
3. Essa risponde allo schema ed ai principi della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni di diritto privato, disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del Codice civile, dal d.p.r. 361/2000 e dalle disposizioni del presente Statuto.

Art. 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Camposanto, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Persone Giuridiche.
2. Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità della Fondazione.
3. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Comitato di Gestione.

Art. 3 - Scopi

1. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
2. Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 199/2021 e di svolgere tutte le attività consentite.
3. L'obiettivo principale della Fondazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera, promuovendo l'installazione di

impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici.

Art. 4 - Attività istituzionale

1. La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:
 - a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 199/2021;
 - b) gestire i rapporti con il GSE;
 - c) monitorare produzione e consumi dei **Membri** con finalità di verifica e rendicontazione;
 - d) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla Comunità energetica permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Comitato di Gestione;
 - e) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;
 - f) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2 dell'articolo 31 del Dlgs 199/2021;
 - g) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.
 - h) Assicurare, nel rispetto del decreto CACER, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

I valori soglia dell'energia elettrica condivisa incentivabile espressi in percentuale sono i seguenti:

- nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;
- nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per conseguire i propri obiettivi la Fondazione potrà inoltre svolgere:
 - a) l'attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance

- di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- b) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
 - c) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
 - d) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
 - e) la promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
 - f) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Fondazione;
 - g) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
 - h) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.
2. La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dello Scopo.
 3. In via strumentale e sussidiaria la Fondazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.
 4. La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16-bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la vendita di energia e l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie. Avuto riguardo agli scopi della Fondazione, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche eventualmente provenienti dai **Membri** o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai **Membri** dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente.

Art. 6 - Vigilanza

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione

ai sensi del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

PARTE II FINANZE E PATRIMONIO

Art. 7 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione, formato dai conferimenti in denaro, in titoli, in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, **dai Nuovi Fondatori** o da altri Partecipanti, ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;
- b) da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dagli avanzi della gestione, che, con delibera del **Consiglio di Indirizzo** possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- e) da contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dalla Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 8 - Fondo di gestione

1. Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di gestione, costituito da:

- a) conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, **dai Nuovi Fondatori** o da altri Partecipanti ed espressamente assegnati al fondo di gestione;
- b) rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- c) eventuali contributi attribuiti dalla Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al fondo di dotazione;
- d) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie (che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione), anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;
- e) di contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente, destinati a specifiche finalità o progetti;

- f) eventuali elargizioni fatte da Enti o da privati, anche sotto forma di beni strumentali, non espressamente destinate ad incremento del patrimonio, anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;
- g) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione, ivi inclusi gli avanzi di gestione non destinati ad incremento del fondo di dotazione, saranno impiegate per il funzionamento dell'Ente e per la realizzazione dei suoi scopi, sempre salvo lo specifico impiego dei fondi specificamente destinati.

Art. 9 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento, il Comitato di Gestione deve predisporre il bilancio economico di previsione che verrà approvato dal Consiglio di Indirizzo mentre il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso deve essere predisposto dal Comitato di Gestione ed approvato dal Consiglio di Indirizzo entro il 30 (trenta) aprile successivo.
3. Nella redazione del Bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, in ossequio alle regole espresse dalle norme e dai principi contabili tempo per tempo vigenti, si dovrà rispettare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni previste dal Codice civile per le società di capitali.
4. Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.
5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
6. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente rispetto a qualsiasi altro utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, o ad eventuale incremento del patrimonio.
7. La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge.

PARTE III

MEMBRI DELLA FONDAZIONE –ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA

Art. 10 Tipologie di membri della Fondazione

Sono membri della Fondazione:

- I Fondatori Promotori
- I Nuovi Fondatori
- I Partecipanti

Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori i Comuni di Camposanto, Medolla e San Felice sul Panaro.

Nuovi Fondatori

Possono entrare a fare parte della Fondazione in qualità di “Nuovi Fondatori” le amministrazioni comunali che ne facciano richiesta espressamente e che versino una quota di euro 10.000 (diecimila) a contributo del Fondo di dotazione e del Fondo di gestione, secondo modalità stabilite dal Comitato di Gestione.

Partecipanti

Oltre ai Fondatori Promotori e ai Nuovi Fondatori, possono entrare a far parte della Fondazione, in qualità di Membri, tutti i soggetti di cui all'art. 11 successivo che assumono la qualifica residuale di Partecipanti.

Art. 11 – I Membri della Fondazione

1. La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).
2. Possono far parte dei Membri della Fondazione, oltre ai Fondatori Promotori e Nuovi Fondatori, richiedendo ed ottenendo la qualifica residuale di Partecipanti, le persone fisiche, le piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. I Membri della Fondazione possono contribuire alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante volontari contributi in denaro, annuali o pluriennali o con l'attribuzione di

diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale.

4. I **Membri** che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del d.lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

Art. 12 - Prerogative dei Membri della Fondazione

1. La qualifica di **Membro della Fondazione**, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile.
2. Inoltre:
 - a) la partecipazione **dei Membri alla comunità energetica** prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
 - b) i **Membri** individuano univocamente nella Fondazione il soggetto delegato responsabile ~~dell'immissione in rete~~ e della valorizzazione economica dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa. I medesimi **Membri** delegano inoltre la Fondazione quale soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale e possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita, come stabilito dallo specifico regolamento.

Art. 13 - Recesso

1. È ammessa per i **Fondatori Promotori, i Nuovi Fondatori e i Partecipanti** la facoltà di recesso in ogni momento da comunicarsi al Presidente della Fondazione mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente.
2. Il recesso produce effetto dal momento in cui è esercitato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 14 - Esclusione

1. L'Assemblea dei **Membri**, anche su proposta del Comitato di Gestione, decide l'eventuale esclusione dei Partecipanti.
2. L'esclusione del Partecipante può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, invia esemplificativa e non tassativa si indicano:
 - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - c) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali.
3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:
 - a) trasformazione, fusione e **scissione**;
 - b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
 - c) apertura di procedure di liquidazione.
4. I medesimi sono esclusi di diritto in caso di:
 - a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 15 - Diritti degli esclusi e receduti

1. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.
2. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione.

PARTE IV ORDINAMENTO

Art. 16 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente della Fondazione;
 - b) il Consiglio di Indirizzo;
 - c) il Comitato di Gestione;
 - d) il Comitato Scientifico;
 - e) l'Assemblea **dei Membri**;
 - f) **l'Organo di Controllo (se obbligatorio per legge o su base volontaria)**
 - g) **l'Organo di Revisione (se obbligatorio per legge o su base volontaria)**

Art. 17 - Il Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato, per la prima volta in atto costitutivo, dall'attuale Sindaco di Camposanto, anche tra gli assessori in carica, e rimane in carica per tre esercizi. Alla scadenza del termine di tre esercizi il Presidente è nominato dall'assemblea dei Membri della Fondazione su indicazione vincolante, a rotazione, di ogni Comune Fondatore Promotore o Nuovo Fondatore e dura in carica 3 esercizi.
2. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione.
3. Il Presidente esercita esclusivamente poteri di indirizzo, promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.
4. Più in particolare Il Presidente:
 - a) convoca il Consiglio di Indirizzo;
 - b) convoca l'Assemblea dei Membri, se costituita.

Art. 18 - Il Consiglio di Indirizzo: Composizione - Nomina - Cessazione

1. Il Consiglio di Indirizzo, nominato dall'assemblea dei Membri della Fondazione, è composto, oltre che dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, da:
 - a) due membri nominati su indicazione vincolante dei Comuni Fondatori e Nuovi Fondatori;
 - b) due membri nominati su indicazione vincolante dei Partecipanti.
2. Tutti i componenti restano in carica per tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno successivo alla nomina.
3. Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Indirizzo provvede a richiedere ai soggetti o organi previsti le nomine di propria spettanza. Essi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ad indicare i nominativi di loro spettanza. Nel caso in cui il potere di indicare nominativi vincolanti sia attribuito congiuntamente a più soggetti, ove essa non avvenga nel termine previsto, entro i quindici giorni seguenti ciascun soggetto potrà indicare all'Assemblea dei Membri un nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati l'Assemblea dei Membri procederà alla nomina. Nel caso in cui taluno dei soggetti titolari del potere di indicare nominativi vincolanti non provveda alla nomina nei termini indicati, ad essa provvederà liberamente l'Assemblea dei Membri.
4. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono essere riconfermati. Possono essere revocati per giusta causa, su indicazione del soggetto o organo che ne ha indicato il nominativo

vincolante in sede di elezione.

5. In caso di revoca o dimissioni **il soggetto o organo che aveva indicato il nominativo vincolante del membro dimessosi o revocato deve provvedere ad indicare un nuovo nominativo vincolante**, secondo i criteri del presente statuto, del sostituto che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Art. 19 - Il Consiglio di Indirizzo - Decadenza ed Esclusione

1. L'individuazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.
2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Indirizzo:
 - a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati;
 - b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
 - c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.
3. **È causa di decadenza l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive. Il consigliere decaduto dovrà essere sostituito secondo quanto disposto al precedente art. 18 comma 1.**
4. **L'esclusione e la decadenza vengono disposte dal Consiglio di Indirizzo.**

Art. 20 - Il Consiglio di Indirizzo - Poteri e competenze

1. Il Consiglio di Indirizzo:
 - a) stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. da 3 a 5;
 - b) stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
 - c) approva il bilancio di previsione e quello consuntivo;
 - d) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
 - e) nomina fra i membri del Consiglio di Indirizzo, il Vicepresidente;
 - f) **nomina i componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione, se obbligatori per legge, o su base volontaria, e ne delibera i compensi;**
 - g) delibera eventuali proposte di modifiche statutarie;
 - h) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei Liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto;
 - i) **provvede a disporre l'esclusione e la decadenza dei propri membri come previsto al precedente art. 19.**
2. La partecipazione al Consiglio di Indirizzo è gratuita. Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente

sostenute per fini istituzionali.

Art. 21 - Il Consiglio di Indirizzo - Convocazione e modalità di svolgimento

1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessita od urgenza, la comunicazione può avvenire 2 (due) giorni prima della data fissata.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
3. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.
4. Il Consiglio di Indirizzo, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti e l'Organo di **Controllo, qualora convocato**, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
5. Le adunanze del Consiglio di Indirizzo possono essere tenute anche in audio/video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
6. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
7. Alle adunanze del Consiglio di Indirizzo **può partecipare**, senza diritto di voto, l'Organo di **Controllo**. Il Consiglio di Indirizzo nomina al proprio interno un segretario della riunione.
8. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono valide con la presenza dei tre quinti dei componenti. Salvo quanto sottoindicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.
9. Per le decisioni di cui all'articolo 20, lettera g) e h) è comunque e sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.
10. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 22 - Il Comitato di Gestione - Composizione - Poteri e Modalità di Funzionamento

1. Il Comitato di Gestione è composto da 5 membri, compreso il Presidente al quale viene attribuito il compito di dare esecuzione alle decisioni del Comitato di Gestione con il corrispondente potere

di legale rappresentanza.

2. Il Presidente è nominato dall'Assemblea **dei Membri, inizialmente su indicazione vincolante del Fondatore Promotore Comune di Camposanto e, successivamente, a rotazione, su indicazione vincolante di ciascun comune Fondatore Promotore o Nuovo Fondatore.**
3. Gli altri membri sono nominati:
 - a) due **su indicazione vincolante dei** Comuni Fondatori Promotori **e Nuovi Fondatori;**
 - b) due **su indicazione vincolante dei Partecipanti.**
4. Il Presidente del Comitato di Gestione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti e istituzioni competenti le nomine di loro spettanza.
5. Questi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, a nominare i membri di loro spettanza.
6. Nel caso in cui il potere di nomina sia attribuito congiuntamente a più soggetti, ove essa non avvenga nel termine previsto, entro i quindici giorni seguenti ciascun soggetto potrà indicare al Consiglio un nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati il Consiglio di Indirizzo procede alla nomina. Tutti i componenti del Comitato di Gestione rimangono in carica tre esercizi decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte del soggetto che li ha nominati, o di dimissioni.
7. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.
8. Il Comitato di Gestione nomina, se lo ritiene opportuno, un Vicepresidente al suo interno. Il Comitato di Gestione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli che non siano espressamente riservati dal presente Statuto ad altri organi.
9. In particolare:
 - a) delibera nelle materie indicate agli artt. 3, 4 e 5, **potendosi avvalere del** parere del Comitato Scientifico;
 - b) delibera sull'assunzione di partecipazioni, anche temporanee, in conformità con gli specifici regolamenti;
 - c) delibera in merito al regolamento per la ripartizione e destinazione dei benefici economici derivanti dalla immissione in rete e dalla valorizzazione dell'energia elettrica condivisa e dalle altre attività svolte dalla Fondazione nel rispetto della normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili;
 - d) delibera, per i profili di sua competenza, su quanto previsto dagli articoli 14, 19 e 23;
 - e) delibera affidamenti e risoluzioni contrattuali nei confronti del Fondatore Promotore e dei Partecipanti;
 - f) svolge tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;

- g) ammette alla Fondazione i Nuovi Fondatori e i Partecipanti ai sensi degli articoli 10 e 11 dello Statuto;
 - h) delibera in merito al regolamento per il ripianamento delle perdite di esercizio;
 - i) approva gli eventuali regolamenti interni della Fondazione.
10. Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente del Comitato di Gestione di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 1 (un) giorno prima della data fissata.
 11. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
 12. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.
 13. Il Comitato di Gestione, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Revisione controllo, qualora convocato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
 14. Le adunanze del Comitato di Gestione possono essere tenute anche in audio/video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
 15. Verificandosi tali presupposti, il Comitato di Gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
 16. Alle adunanze del Comitato di Gestione può partecipare, senza diritto di voto, l'Organo di Controllo.
 17. Il Comitato nomina al proprio interno un segretario della riunione.
 18. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza dei tre quinti dei componenti. Salvo quanto sottoindicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato.
 19. Per le decisioni di cui all'articolo 22, lettera d) è comunque e sempre necessario il voto della maggioranza dei componenti; per quelle di cui alla lettera c) ed e) è comunque e sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.
 20. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.
 21. Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.

22. La partecipazione al Comitato di Gestione è gratuita. Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.
23. I componenti del Consiglio di Gestione possono essere riconfermati.

Art. 23 - Comitato di Gestione - Ineleggibilità, Decadenza ed Esclusione

1. L'individuazione dei componenti del Comitato di Gestione deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.
2. Non possono comunque far parte del Comitato di Gestione coloro che:
 - a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e dell'art. 3 del D.lgs.39/2013;
 - b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
 - c) ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;
 - d) siano membri di altri Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di Organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;
 - e) ricoprano la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
 - f) ricoprano la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - g) ricoprano la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.
3. Inoltre, a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche nella Fondazione di partecipazione CER Bassa Modenese ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite da uno dei Comuni Promotori Fondatori, **Nuovi Fondatori**, o dalla medesima Fondazione che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti incarichi nel Comitato di gestione.
4. I componenti del Comitato di Gestione ~~di~~ decadono:
 - a) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per la loro nomina;

- b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge o dallo Statuto;
 - c) nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Comitato.
5. La decadenza è rilevata dal Comitato di Gestione.
 6. Sono cause di esclusione dal Comitato di Gestione:
 - a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati;
 - b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
 - c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.
 7. L'esclusione viene deliberata dal Comitato di Gestione.

Art. 24 – L'Assemblea dei Membri della Fondazione

1. I Fondatori Promotori, i **Nuovi Fondatori** e i Partecipanti, come definiti agli artt. 10 e 11, costituiscono l'Assemblea dei **Membri**.
2. L'Assemblea dei **Membri** svolge le seguenti funzioni necessarie:
 - a) esprime parere consultivo, quando richiesto dal Consiglio di Indirizzo, sulle linee generali delle attività della Fondazione, sugli obiettivi, sui programmi e sugli altri argomenti volta a volta sottoposti alla sua deliberazione;
 - b) nomina i membri del Consiglio di Indirizzo di sua competenza;
 - c) procede alle eventuali nomine di membri del Consiglio di Indirizzo nelle altre specifiche ipotesi previste dall'art. 18;
 - d) nomina i membri del Comitato di Gestione di sua competenza;
 - e) nomina un membro del Comitato Scientifico.
3. Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. Si può riunire anche con mezzi di comunicazione a distanza, nel rispetto delle regole di cui all'articolo 21.
5. L'Assemblea per tutte le deliberazioni di sua competenza delibera utilizzando il metodo del voto ponderato sulla base dei punti/voto in disponibilità dell'Assemblea stessa.
6. I punti/voto a disposizione dell'Assemblea sono mille. L'attribuzione dei punti/voto avviene in proporzione alla contribuzione complessiva operata dai **Fondatori Promotori, dai Nuovi Fondatori e dai Partecipanti** al fondo di dotazione o al fondo di gestione, anche mediante "fondi speciali".
7. Nella determinazione di tale proporzione, si farà riferimento alla contribuzione ed agli impegni totali erogati, a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità.
8. L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la

presenza del settanta per cento dei punti/voto assegnati.

9. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del cinquantuno per cento dei punti/voto assegnati.
10. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 25 - II Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da 3 membri, compreso il Presidente, scelti tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale, nazionale ed internazionale.
2. Il Presidente è nominato **inizialmente su indicazione vincolante del Fondatore Promotore Comune di Camposanto e, successivamente, su indicazione vincolante, a rotazione, di ciascun Comune Fondatore Promotore o Nuovo Fondatore.**
3. Gli altri membri sono nominati **dall'Assemblea dei Membri:**
 - **uno su indicazione vincolante dei Comuni Fondatori Promotori e Nuovi Fondatori;**
 - **uno su indicazione vincolante dei Partecipanti.**
4. Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti e istituzioni competenti le nomine di loro spettanza.
5. Questi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, a designare i nominativi di loro spettanza.
6. Tutti i componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica tre esercizi decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte del soggetto che li ha nominati, o di dimissioni.
7. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.
8. Il Comitato Scientifico:
 - a) svolge funzioni propositive per la definizione delle linee generali della Fondazione ed i relativi programmi;
 - b) esprime parere consultivo sulle materie di cui agli artt. da 3 a 5 **quando richiesto dal Consiglio di Indirizzo o dal Comitato di Gestione.**
9. Si riunisce in tutti i casi il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei suoi membri ne faccia richiesta contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione inviata ai membri dello stesso Comitato almeno cinque giorni prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario.
10. Anche in mancanza di convocazione, il Comitato è validamente costituito in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti discussi. Il Comitato Scientifico si reputa validamente costituito allorquando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e

delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei presenti.

11. Le adunanze possono essere tenute anche in video o audio conferenza, nel rispetto delle regole di cui al precedente articolo 21.
12. La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

Art. 26 - Organo di Controllo

1. La nomina dell'Organo di Controllo avviene su base volontaria. È obbligatoria esclusivamente nei casi previsti dalla legge e secondo i parametri dalla stessa stabiliti (a titolo esemplificativo, nei casi di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore, art. 2477 c.c., art. 1 comma 857 Legge di Bilancio 2025 e DPCM attuativo) e può essere monocratico o collegiale: in quest'ultimo caso si compone di tre componenti effettivi e due supplenti.
2. Il Consiglio di Indirizzo, valutata la forma dell'Organo, ne nomina il componente o i componenti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti.
3. L'Organo dura in carica tre esercizi e i componenti possono essere rinnovati. Con le stesse modalità vengono nominati i supplenti o il supplente.
4. I componenti dell'Organo di Controllo possono essere revocati soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto nella carica.
5. L'Organo di Controllo controlla l'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente statuto e nelle leggi vigenti, esercita anche il controllo contabile della fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
6. L'Organo di Controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Comitato di Gestione e dell'Assemblea dei Membri, se costituita.

Art. 27 Organo di Revisione

7. La nomina dell'Organo di Revisione è su base volontaria. È obbligatoria esclusivamente nei casi previsti dalla legge e secondo i parametri dalla stessa stabiliti (a titolo esemplificativo, nei casi di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, art. 2477 c.c.).

La revisione legale può essere attribuita ad un Revisore Unico o ad una società di revisione. Può essere altresì affidata all'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, in quest'ultimo caso deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

PARTE V

SCIoglIMENTO - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 28 - Scioglimento - Estinzione - Liquidazione

1. In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, il Consiglio di Indirizzo nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.

Art. 29 - Devoluzione del patrimonio

1. I beni affidati in concessione d'uso, alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.
2. Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano sono per intero devoluti per finalità di interesse pubblico, su indicazione dei Comuni Fondatori Promotori e Nuovi Fondatori, in proporzione alla quota di partecipazione di ciascuno di essi **al fondo di dotazione.**

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

**F.ti Monja Zaniboni - Stefano Bonfatti - Goldoni Michele -
Giacomo Vincenzi - FIAMMETTA COSTA NOTAIO**

